

-----**ALLEGATO 5 - SCHEMA DI CONTRATTO**-----

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA
DECOSTRUZIONE DELLA LINEA N. 2 DEL TERMOVALORIZZATORE DI SILEA SPA
UBICATO IN VALMADRERA (LC) - CIG - N. GARA

Addì, il giorno del mese di dell’anno duemiladiannove,
(.....2019), si è convenuto e stipulato quanto segue:-----

1) Mauro Colombo, nato a Bergamo (BG) il 09.05.1956 e residente a Monte
Marenzo (LC) in Via Zucco n. 4, C.F. CLMMRA56E09A794I, il quale interviene
al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante di SILEA SPA -
Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per azioni, con
sede legale in Valmadrera, via Leonardo Vassena n.6, iscrizione al Registro
delle Imprese di Lecco e Codice Fiscale n. 83004000135 - Partita IVA n.
00912620135.-----

2), nato a il,
domiciliato per la carica in -, il quale interviene nella
sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa con sede in
....., via, n., P.I. e C.F., come
risulta dal certificato rilasciato dall’Ufficio Registro delle Imprese di
..... in data, che agisce quale impresa appaltatrice in
forma singola/IN ALTERNATIVA: in proprio e nella qualità di mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese con la/e mandante/i [Società],
come da atto in data del Notaio, rep.
.....-----

-----PREMESSO CHE:-----

- con verbale del Consiglio di Amministrazione del 14.02.2019 si disponeva

l'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;-----

- con verbale del Consiglio di Amministrazione del....., a seguito delle operazioni di gara si disponeva l'aggiudicazione a favore della societàin possesso dei requisiti, avente sede legale in....., che ha formulato un ribasso percentuale del sull'importo a base d'asta di Euro=, comprensivo di €. di oneri della sicurezza, oltre all'IVA. -----

- con nota del veniva comunicata l'aggiudicazione definitiva subordinata all'esito dei controlli su quanto dichiarato in sede di gara. -----

- la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Lecco ha reso la certificazione antimafia agli atti dell'Amministrazione prot. n. ... del ..., ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011; -----

oppure

- ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge n. 90/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'operatore economico risulta iscritto alla "White List" istituita presso la Prefettura territorialmente competente; -

oppure

- il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'art. 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'art. 67 del sopra citato decreto legislativo, la Committente recederà dal contratto in oggetto;-----

-il Responsabile unico procedimento ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad effettuare gli accertamenti prescritti dal Codice, sussistendo i requisiti generali e

speciali per la stipula del contratto;-----

-----TUTTO CIO' PREMESSO----- ,

Le parti contraenti convengono e stipulano quanto segue:-----

Articolo. 1 – Premessa. -----

I sunnominati contraenti dichiarano di conoscere e confermare la premessa narrativa e gli allegati indicati come parte integrante del presente atto.-----

Articolo 2 - Oggetto del contratto. -----

SILEA SpA, avente sede legale in Valmadrera (LC), Via Leonardo Vassena n. 6, affida in appalto, alla societàche accetta, i lavori relativi alla decostruzione della Linea n. 2 del Termovalorizzatore di Silea SpA, secondo quanto descritto dal Capitolato Speciale di Appalto e dai documenti allegati alla presente scrittura. -----

Articolo 3 – Durata dell'appalto.-----

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.-----

La Stazione Appaltante si riserva in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.-----

Articolo 4 - Riferimenti contrattuali.-----

I lavori vengono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di appalto ed agli atti ad esso allegati, che la società dichiara di conoscere e di accettare e che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. -----

Articolo 5 - Ammontare del contratto. -----

L'importo contrattuale ammonta presumibilmente ad Euro.....= (-----
-----), IVA esclusa, di cui Euro 17.800,00.= per oneri relativi alla sicurezza.-

Articolo 6 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione. -----

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la societàha prestato apposita cauzione, mediante fidejussione bancaria/assicurativa n.emessa da
....., in data, per l'importo di €.....= per l'esatto adempimento della prestazione oggetto del contratto e riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Silea SpA. -----

La cauzione definitiva sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali; resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio della società, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito. -----

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la società avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.-----

Articolo 7 – Pagamenti.-----

Silea SpA erogherà l'importo di contratto secondo le modalità previste dall'art. 2.15 del capitolato speciale di appalto, allegato alla presente scrittura.-----

Articolo 8 – Norma Di Rinvio.-----

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle norme contenute nel capitolato speciale di appalto e alle disposizioni di legge in materia.-----

Articolo 9 - Documenti che fanno parte del contratto.-----

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, i seguenti documenti:-----

A) Offerta economica (allegato A).-----

B) Capitolato Speciale di Appalto (allegato B);-----

C) Disciplinare tecnico (allegato C);-----

D) Specifica Tecnica Generale (allegato D);-----

E) Cronoprogramma (All. E)-----

F) il Protocollo d'Intesa per la tutela della Legalità nel Settore degli appalti pubblici e privati, sottoscritto in data 18 aprile 2018 presso la Prefettura di Lecco (All. F).-----

Art. 10 - Spese contrattuali e di registrazione.-----

Tutte le spese di scritturazione, bollo e registrazione relative alla stipulazione del contratto resteranno a carico dell'aggiudicatario.-----

E' altresì a carico dell'aggiudicatario ogni altro eventuale onere relativo al documento contrattuale, ad eccezione dell'IVA, che rimarrà a carico della stazione appaltante.-----

Art. 11 - Elezione domicilio legale, controversie e Foro.-----

Per gli effetti del presente contratto l'Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso _____.

Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Lecco.

Per la definizione delle controversie, le Parti espressamente rinviano alle procedure dell'Accordo bonario per servizi e le forniture previste dall'articolo 206 del Codice, in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transattiva.

Art. 12 - Subappalto.

L'Aggiudicatario ha dichiarato di (non) subappaltare parte delle prestazioni relative al seguente contratto.

Art. 13 - Riservatezza.

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra Parte in merito al know - how, informazioni tecniche e/o commerciali, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte. L'Aggiudicatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione di Silea, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. Silea informa l'Aggiudicatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia. Le Parti

rinviano, per quanto compatibile, alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016. -----

Art. 14- Rispetto del modello di organizzazione ex. D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. e del Codice Etico.-----

Silea SpA è dotata del Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico a cui devono attenersi tutti i soggetti che collaborano con Silea. Silea è, altresì, dotata di un Piano di Prevenzione e Corruzione che è parte integrante del Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001. A seguito della sottoscrizione del presente contratto, l'Aggiudicatario si impegna al rispetto del citato Modello, nonché del Codice Etico e dei principi in essi contenuti. La violazione di quanto sopra indicato comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la risoluzione del contratto in oggetto, ferma restando la facoltà della Committente ad agire per il risarcimento dei danni subiti. -----

Sulla base di quanto sopra, Silea SpA ha individuato la società....., quale fornitore, con il codice di attività-----

Referente del servizio per Silea spa è il Dott. Ing. Arch. Giuseppe Travaglini, Direttore dei lavori.-----

Articolo 15. Responsabilità verso terzi e assicurazione.-----

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. -----

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per la copertura

dei danni subiti dalla stazione appaltante nell'esecuzione dei lavori – come previsto al comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 – con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validità sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. in data rilasciata dalla Società, per un massimale di Euro

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, come da polizza n. in data, rilasciata dalla Società, per un massimale di Euro

ART. 16 – Recepimento “Protocollo d’Intesa per la tutela della Legalità nel Settore degli appalti pubblici e privati”

L'appaltatore dichiara di conoscere e espressamente approvare le clausole qui di seguito riportate.

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data **18 aprile 2017** presso la Prefettura di Lecco e consultabile sul sito istituzionale di Silea e di accettarne incondizionatamente i contenuti e gli effetti.

Clausola n. 2

a) La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di affidamento/realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture ritenuti “sensibili” di cui all'allegato 1, lettera “A”, del Protocollo di legalità. Tale comunicazione deve

essere redatta in forma scritta e consegnata alla Stazione Appaltante con assoluta tempestività, e, ove ciò non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro e non oltre 5 giorni dall'impiego dell'impresa omessa dal predetto elenco. La mancata osservanza della presente clausola è considerata causa ostantiva alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti e, per i contratti già sottoscritti, qualora riguardi attività di importo superiore a 1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza dell'adempimento, costituisce clausola risolutiva espressa. -----

b) L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno trasmettere l'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere, prima del loro impiego. In particolare, dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione. -----

c) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nominativo e la sede del sub-contrante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. -----

Detta comunicazione, per i contratti di forniture, deve essere effettuata prima della consegna dei prodotti. Per i contratti di subappalto la richiesta di autorizzazione è sostitutiva della comunicazione di cui sopra.-----

Clausola n. 3-----

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personali o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). L'inosservanza della presente disposizione costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

Clausola n. 4-----

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 del presente articolo e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.-----

Clausola n. 5-----

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole risolutive espresse:-----

- il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le cause interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e.s.m. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nell'appaltatore, nelle società e imprese interessate di cui alla clausola n. 2 del presente articolo;-----
- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate *ipso iure* qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2 del presente articolo. -----

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione *ipso iure* del contratto qualora emergano informative interdittive a carico del subappaltatore / subcontraente.-----

A miglior chiarimento interpretativo della suddetta clausola, le Parti si danno atto che cause interdittive ovvero l'emersione, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa inerenti le società e le imprese interessate di cui alla clausola n. 2 dell'art. 23, determineranno la sola risoluzione del relativo subcontratto e non del presente contratto. -----

Clausola n. 6-----

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa:-----

- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;-----
- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate *ipso iure* qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di cui al punto precedente. In caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale del 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno;-----
- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 136/2010

rubricato "Identificazione degli addetti nei cantieri". -----

La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso.-----

Clausola n. 7-----

La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa: "al verificarsi dei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 (Risoluzione) il presente contratto è risolto di diritto". -----

Clausola n. 8-----

La sottoscritta impresa non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo di risarcimento precontrattuale, né di esecuzione in forma specifica, né di qualsiasi altro genere nei confronti della Stazione Appaltante qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell'art. 3 del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso articolo 3 del Protocollo di legalità. -----

Clausola n. 9 -----

L'impresa aggiudicataria si obbliga a nominare un referente di cantiere, che dovrà tenere costantemente aggiornato e disponibile il "Rapporto di cantiere" di cui all'Allegato 1, lettera B, del protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1 contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi anche

